

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1) FONTI NORMATIVE

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico avente ad oggetto i prodotti di cui al presente catalogo, o altri programmi fuori catalogo predisposti dall’Organizzatore, è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, nonché dalle clausole riportate nella documentazione di viaggio consegnata al Consumatore. Con riguardo a tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla suddetta normativa contrattuale o che non sia regolamentato da disposizioni di legge inderogabili, il contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale, sia che riguardi servizi da fornire all'estero, è, altresì, disciplinato dalla Legge 27 dicembre 1977, n°1084, di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 (d’ora innanzi “CCV”), nonché dagli artt. da 82 a 100 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo, a norma dell’art. 7 della Legge 29 luglio 2003, n. 229” (d’ora innanzi D.Lgs. 206/05).

2) DEFINIZIONI

Ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 206/05, ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici, si intende per:

a) Organizzatore: il soggetto indicato nel contratto che realizza la combinazione degli elementi costitutivi del pacchetto turistico, mettendolo a disposizione per la vendita a terzi;

b) Venditore: il soggetto (Agenzia di viaggio in possesso di regolare licenza od altro legittimato) che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici;

c) Consumatore: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, che soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio.

L’Organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un Venditore.

3) PACCHETTO TURISTICO

Ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 206/05, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, di durata superiore alle ventiquattro ore o comunque comprendente almeno una notte, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario e risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi:

a) trasporto,

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, di cui all'art. 86, lett. i) e o), D.Lgs. 206/05 (itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche), che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico. Si precisa che le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal Consumatore direttamente nel luogo di destinazione del pacchetto turistico, che non risultino tra i servizi ricompresi nel pacchetto turistico, non rientrano nel contratto stipulato con l’Organizzatore, al quale non potrà pertanto essere adossata alcuna responsabilità al riguardo.

4) FORMA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 85 D.Lgs. 206/05, il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi. Dopo la conferma della prenotazione da parte dell’Organizzatore ai sensi della clausola che segue, al Consumatore deve essere rilasciata copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’Organizzatore o dal venditore.

5) PRENOTAZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta per iscritto su apposito modulo cartaceo o elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta (in calce al documento cartaceo o alla stampa del supporto elettronico) dal Consumatore. La conclusione del contratto tramite l'accettazione della prenotazione si intenderà perfezionata solo nel momento in cui l’Organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Consumatore, eventualmente presso l’Agenzia di viaggi venditrice. In quest’ultimo caso, resta inteso che l’Agenzia di viaggi venditrice rilascerà al Consumatore, ai sensi dell’art. 85, D.Lgs 206/05, copia del contratto solo una volta che sarà in possesso della suddetta conferma inoltratale dall’Organizzatore. Si dà atto che l’Agenzia di viaggio venditrice assume nei confronti dell’Organizzatore la veste giuridica di intermediario ai sensi dell’art. 1, n. 3, “CCV”, oltre che di venditore ai sensi della precedente clausola 2) e dell’art. 83, D.Lgs. 206/05, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del proprio cliente.

6) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o nel programma fuori catalogo, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti nel frattempo intervenuti e comunicati dal Venditore al Consumatore nel corso delle trattative per la vendita del pacchetto turistico. I prezzi di ogni pacchetto turistico sono calcolati sulla base di ratei giornalieri, sicché, nel caso in cui la data di inizio e/o di termine del pacchetto turistico sia a cavallo di due settimane con tariffe diverse, i prezzi settimanali potranno essere differenti. Il prezzo di ciascun pacchetto turistico ed i servizi che lo stesso comprende sono riportati nelle pagine del presente catalogo contenenti le tabelle dei prezzi suddivise a seconda della destinazione; all'interno delle pagine dedicate a ciascun villaggio sono riportati esplicitamente i servizi ricompresi e quelli esclusi dal costo del pacchetto turistico (sotto le diciture: “Le Quote comprendono”)/“Le Quote non comprendono”). L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte ciascuna riduzione di prezzo prevista da catalogo. Si precisa che eventuali offerte promozionali che venissero adottate dall’Organizzatore saranno disciplinate specificamente nella comunicazione di offerta pubblicizzata. Tali promozioni avranno validità per il relativo periodo di riferimento e non avranno efficacia retroattiva salvo specifiche deroghe.

Nel rispetto del disposto dell’art. 90 D.Lgs. 206/05, è ammessa la revisione del prezzo soltanto in proporzione all'aumento delle seguenti voci di costi:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse di atterraggio, sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tasso di cambio applicato.

Si precisa che i prezzi dei pacchetti turistici riportati nel presente catalogo e nel sito Internet “www.igrandiviaggi.it” sono stati quantificati in funzione dei dati economici e fiscali noti alla data di pubblicazione del catalogo medesimo. Per il computo dell’eventuale variazione si farà riferimento ai valori in vigore al momento della sottoscrizione del contratto; i singoli aumenti dovranno essere documentati dal Venditore. Nel caso di modifica sostanziale del prezzo, l’Organizzatore comunicherà al Consumatore, anche per il tramite del Venditore, le maggiorazioni che comporteranno un aumento del costo del pacchetto turistico. Qualora la revisione del prezzo richiesta dall’Organizzatore risulti uguale o inferiore al 10% dell’importo del prezzo originario del pacchetto turistico, le variazioni troveranno automatica applicazione nel rispetto dell’art. 90, secondo comma, D.Lgs. 206/05. Nel caso in cui la maggiorazione del costo del pacchetto turistico sia superiore al 10% dell’originario ammontare del prezzo contrattuale, il Consumatore, nel termine di 2 giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate. Il prezzo non potrà in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza, salva l’applicabilità della successiva clausola.

Per espresso accordo tra le Parti, nel caso in cui, per motivi di caso fortuito o di forza maggiore (ivi compreso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, variazioni da parte delle Compagnie Aeree degli orari dei trasferimenti, ritardi dei trasferimenti stessi e condizioni climatiche avverse), il pacchetto turistico dovesse ridursi al di sotto della sua durata originaria, al Consumatore non sarà riconosciuto alcun rimborso per la riduzione del servizio. Si precisa che, in caso di vendita di pacchetti turistici comprensivi di voli a tariffa speciale, il Consumatore che intenda modificare il ritorno e che abbia ricevuto dall’Organizzatore la comunicazione del reperimento di un posto su un volo differente da quello originariamente prenotato dovrà effettuare in loco il pagamento del nuovo biglietto aere prima della partenza. In caso di volo di linea, poiché il biglietto è emesso a tariffa convenzionata, non è ammessa alcuna modifica inerente il ritorno, né è consentito alcun rimborso in relazione alla mancata fruizione del biglietto aereo.

7) PAGAMENTI

All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni dalla data della partenza, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. Il mancato ricevimento da parte dell’Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite legittima l’Organizzatore medesimo a far valere la risoluzione di diritto, intendendosi la presente quale clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi di legge.

8) PENALI DI ANNULLAMENTO

In caso di recesso dal contratto di viaggio, il Consumatore è sempre tenuto al pagamento della quota gestione pratica. Qualora la cessazione anticipata del contratto per iniziativa del Consumatore avvenga per cause diverse da quelle previste dalla clausola 9 delle Condizioni Generali di Contratto, il Consumatore è tenuto a versare, a titolo di penale, le somme qui di seguito riportate:

A) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:

- 10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;

- 30% della quota di partecipazione sino a 5 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza.

In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il quinto giorno lavorativo precedente la partenza, il Consumatore sarà comunque tenuto a corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.

B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali (fino a 5 ore di volo non-stop)

- Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto:

- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;

- 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;

- 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;

- 75% della quota di partecipazione da 10 a 5 giorni dopo tali termini.

In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il quinto giorno lavorativo precedente la partenza, il Consumatore sarà comunque tenuto a corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.

C) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) e voli regolari a tariffa speciale o IT intercontinentali - Crociere marittime - Pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto:

- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;

- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;

- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;

- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 5 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza.

In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il quinto giorno lavorativo precedente la partenza, il Consumatore sarà comunque tenuto a corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.

9) RECESSO DEL CONSUMATORE

Il Consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo in misura superiore al 10%, come precisato nella precedente clausola 6);

- modifica significativa di uno o più elementi del contratto, comunicata per iscritto dall’Organizzatore al Consumatore prima della partenza e non accettata da quest’ultimo.

Nei casi di cui sopra, il Consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un altro pacchetto turistico, di valore equivalente, o, se non disponibile, di valore superiore a quello acquistato, senza supplemento di prezzo, ovvero di valore inferiore, con restituzione in tal caso della differenza di prezzo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta, che dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il Consumatore dovrà comunicare la propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso inerente l’aumento del prezzo superiore al 10% o la modifica significativa delle condizioni contrattuali; in mancanza di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. Al Consumatore che, manifestando di voler recedere prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, si rendesse così inadempiente al contratto, sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dalla precedente clausola 7) ed oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o nel programma fuori catalogo. Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

10) ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO

Qualora l’Organizzatore, prima della partenza, comunichi al Consumatore la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il Consumatore potrà esercitare alternativamente i diritti di cui al secondo comma della precedente clausola 9) (nel rispetto delle modalità di cui al terzo comma della stessa clausola), sempre che l’annullamento non dipenda da fatto imputabile allo stesso Consumatore. Il Consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo. L’Organizzatore che annulla il pacchetto turistico dovrà restituire al Consumatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, secondo comma, D.Lgs. 206/05, il doppio di quanto effettivamente pagato dal Consumatore e materialmente incassato dall’Organizzatore. Tale obbligo non sussiste (ed il Consumatore ha diritto alla restituzione solo di quanto già corrisposto), qualora il recesso dell’Organizzatore dipenda da:

- forza maggiore o caso fortuito;

- mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, purché il Consumatore sia stato informato di tale circostanza almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza;

- mancata accettazione, da parte del Consumatore, delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall’Organizzatore.

La somma oggetto della restituzione non potrà comunque risultare superiore al doppio degli importi di cui il Consumatore sarebbe debitore in caso di applicabilità di quanto previsto dall’ultimo capoverso della precedente clausola 9).

L’Organizzatore può annullare il pacchetto turistico qualora non venga raggiunto il numero minimo dei partecipanti indicato nel catalogo, dandone comunicazione scritta al Consumatore almeno 20 giorni prima dell’inizio del viaggio oggetto del pacchetto turistico stesso.

11) ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE

L’Organizzatore non può essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal Consumatore nel caso in cui l’annullamento del pacchetto turistico sia dovuto alla soppressione di alcuni servizi causata da situazioni contingenti locali, ovvero in caso di eventuali riduzioni e/o prolungamenti della durata del pacchetto turistico dovuti ad eventi eccezionali e/o eccezionali ed imprevedibili, non riconducibili, né direttamente, né indirettamente, all’Organizzatore stesso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano le ipotesi di scioperi o di avversità climatiche). In tali casi resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto per i giorni eventualmente non fruiti dal Consumatore, su cui gravavano invece le spese inerenti un eventuale inevitabile prolungamento del soggiorno.

12) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del Consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Consumatore. Ove poi le prestazioni sostitutive fornite risultino di valore inferiore rispetto a quelle previste, l’Organizzatore dovrà rimborsare al Consumatore la relativa differenza. Qualora invece non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione alternativa predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per serie e giustificate ragioni, l’Organizzatore sarà tenuto a reperire e fornire al Consumatore, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza dal diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente con le disponibilità del mezzo e di posti, nonché a risarcirlo nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, salvo il risarcimento dell’ulteriore e comprovato danno.

13) SOSTITUZIONI

Il Consumatore che, per ragioni sopravvenute si trovasse nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico acquistato, potrà farsi sostituire da altra persona, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, come precisato dall’art. 89, D.Lgs. 206/05, e secondo le previsioni contrattuali, con particolare riguardo ai requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera ed ai servizi di trasporto, come meglio precisato nella successiva clausola 14);

c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata preventivamente.

Le spese di variazione verranno comunicate dall’Organizzatore al momento della relativa richiesta.

Resta inoltre inteso che il sostituto sarà solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli importi di cui alla lettera c) della presente clausola.

14) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

Tutti coloro che usufruiscono dei pacchetti turistici acquistati dal Consumatore dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I partecipanti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni preventivamente fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle suddette obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso, utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno, ed è a propria volta responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Consumatore comunicherà

altresi per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, particolari richieste che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore.

15) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In virtù del disposto degli artt. 87 e 88, D.Lgs. 206/05, al momento dell’invio della richiesta di prenotazione del Consumatore, il personale dell’Organizzatore o dell’Agenzia di viaggi venditrice fornirà al Consumatore informazioni di carattere generale inerenti:

- le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto e visto, con l’indicazione dei termini per il rilascio;

- gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.

Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta all’Organizzatore per eventuali danni patiti dal Consumatore e correlati all’impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causati dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti di espatrio e/o dal mancato rispetto degli obblighi sanitari e delle relative formalità previste nel paese di destinazione. Il Consumatore che acquisterà un pacchetto turistico per una destinazione estera nell’ambito della Comunità Europea potrà richiedere il Modello E 111 presso l’Azienda Sanitaria di appartenenza. Si rammenta che i Consumatori che abbiano compiuto il 16° anno di età devono essere in possesso di passaporto personale. Nel caso in cui il Consumatore non sia in grado di esibire alle competenti Autorità richiedenti i documenti di cui sopra, l’Organizzatore non è tenuto ad effettuare alcun rimborso a qualsiasi titolo dovuto, in correlazione con l’eventuale impossibilità del Consumatore di usufruire del pacchetto turistico per la mancanza di tali documenti. Si precisa che i cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono contattare il proprio Consolato o la propria Ambasciata in tempo utile per il rilascio dei documenti necessari alla fruizione del pacchetto turistico dai medesimi acquistato. Tutte le informazioni di carattere generale circa il pacchetto turistico sono fornite dall’Organizzatore nel presente catalogo, nell’ambito delle pagine relative ai diversi villaggi ed in quelle riportanti le “Informazioni Utili”; per i programmi fuori catalogo tali informazioni di carattere generale sono riportate nell’ambito degli specifici opuscoli o di altra documentazione di riferimento, fermo restando l’eventuale esplicito rinvio, anche in tale ultima ipotesi, alle Condizioni Generali di Contratto in vigore; queste ultime si ritengono in ogni caso applicabili anche in mancanza di specifico richiamo. Si rammenta che tutte le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri sono fornite dal Ministero degli Affari esteri tramite il sito Internet “www.viaggiareassicuri.it” ovvero tramite la Centrale Operativa telefonica all’utenza 06/49.11.15, e sono, pertanto, pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di informazioni suscettibili di modifiche e di aggiornamenti, si invita il Consumatore a verificare autonomamente la formulazione ufficialmente espressa, tramite la consultazione del predetto sito Internet. Si rammenta che il catalogo viene stampato con ampio anticipo rispetto al periodo di vigenza dello stesso, sicché le date di apertura e di chiusura dei villaggi, così come alcuni dei servizi proposti, potrebbero subire modifiche (con riguardo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al numero di ristoranti e di bar aperti ed all’organizzazione dell’attività di animazione e di quella sportiva). Le modifiche potrebbero riguardare anche il giorno di partenza degli aerei, con possibile ripercussione sull’ammontare della quota di partecipazione, ai sensi della precedente clausola 6). Le date di partenza e/o rientro dei voli riportate nel catalogo o in altra documentazione contrattuale sono suscettibili di variazioni in funzione degli operativi delle compagnie aeree o di altre circostanze significative ai sensi della precedente clausola 11). Qualunque variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Consumatore dall’Organizzatore, anche per il tramite del Venditore, sempre che la variazione sia intervenuta in tempi e con modalità tali da consentire oggettivamente all’Organizzatore di attivarsi allo scopo. La durata del volo indicata nel voucher di prenotazione è fornita a mero titolo indicativo; si raccomanda al Consumatore che intenda organizzare una coincidenza aerea di prevedere un ampio margine con il volo in corrispondenza. Nel caso in cui, per motivi contingenti, la partenza o l’arrivo a destinazione dovesse avvenire presso una località diversa da quella prevista nel programma, nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Organizzatore. In caso di ritardi nei trasferimenti aerei ricompresi nel pacchetto turistico ed in genere di modifiche del programma di viaggio che impediscano al Consumatore di usufruire di eventuali ulteriori trasferimenti dal medesimo organizzati autonomamente in coincidenza, l’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per tale mancato utilizzo e per i conseguenti eventuali costi che ne dovessero derivare a qualunque titolo a carico del Consumatore. Si precisa, da ultimo, che le informazioni relative alle attività da effettuarsi ai di fuori dei villaggi sono fornite a titolo puramente indicativo, in quanto l’organizzazione di tali attività, come le modifiche e/o gli annullamenti delle stesse, sono riconducibili esclusivamente ai fornitori terzi.

16) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti Autorità del Paese in cui il servizio deve essere erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dai tali competenti Pubbliche Autorità, l’Organizzatore si riserva la facoltà di precisare con maggiore dettaglio, nel catalogo o nel programma fuori catalogo o in un qualunque altro supporto informativo, le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere offerte, in modo da permettere al Consumatore di avere una sufficiente informativa.

17) REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI ALLA PERSONA

Nel rispetto dell’art. 94, D.Lgs. 206/05, il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, così come recepite nell’ordinamento italiano. In particolare, il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona non può essere superiore all’indennizzo risarcitorio previsto dalle seguenti convenzioni internazionali: Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale resa esecutiva con la L. 19 maggio 1932 n. 841; Convenzione di Berna (CV) sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con la L. 2 marzo 1963, n. 806; Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva con la L. 27 dicembre 1977 n. 1084. Qualora il testo originario delle predette convenzioni dovesse subire emendamenti, o qualora entrassero in vigore nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso. In ogni caso, il limite risarcitorio non può superare, ai sensi dell’art. 13 “CCV”, gli importi di “2.000 Franchi oro gernal per danno alle cose” e di “5.000 Franchi oro gernal per qualsiasi altro danno”. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del Consumatore nel luogo di partenza, salvo i termini di dodici o diciotto mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, come previsti dall’art. 2951, cod. civ..

18) RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI

Si dà atto che, nel rispetto dell’art. 95 del D.Lgs. 206/05, l’Organizzatore ed il Consumatore potranno convenire per iscritto, fatta salva l’applicazione degli artt. 1341, cod. civ., e da 33 a 37, D.Lgs. 206/05, limitazioni al risarcimento dei danni diversi da quello alla persona occorsi a seguito del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di vendita del pacchetto turistico. Tali limitazioni non potranno comunque essere inferiori a quanto disposto dall’art. 13 “CCV”, mentre resta inteso che, in mancanza di precise pattuizioni scritte in tal senso, il risarcimento dei danni diversi da quello alla persona sarà ammesso nei limiti del disposto di cui al predetto art. 13 “CCV” e degli artt. da 1783 a 1786, cod.civ..

19) ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER I DANNI ALLA PERSONA E PER I DANNI DIVERSI

Ai sensi dell’art. 96, D.Lgs. 206/05, l’Organizzatore ed il Venditore sono esonerati dalla propria responsabilità per danni alla persona e per danni diversi da quelli alla persona quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici), o quando è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da un caso fortuito o di forza maggiore, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto o da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Tenuto conto dei danni riportati, l’Organizzatore farà il possibile per consentire al Consumatore la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno qualora l’inesatto adempimento del contratto sia a quest’ultimo imputabile. Il Venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti di tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate che regolamentano il presente contratto.

20) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI E LORO RESPONSABILITÀ

In relazione ai doveri di informazione previsti dal Regolamento CE 2111/2005, si riporta qui di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’elenco delle Compagnie Aeree utilizzate da iGrandiViaggi S.p.A. per i trasferimenti ricompresi nei pacchetti turistici dalla medesima organizzati: Air Canada, Air France, Air Mauritius, Air Seychelles, AirOne, Alitalia, British Airways, Egypt Air, Emirates, Eurofly, KLM, Lufthansa, Meridiana, South African Airways.

Al momento della conferma di prenotazione l’Organizzatore comunicherà al Consumatore la specifica Compagnia Aerea utilizzata per il trasferimento ricompreso nel pacchetto turistico; l’eventuale variazione inerente il vettore verrà prontamente comunicata dall’Organizzatore al Consumatore, per il tramite del Venditore, sempre che la stessa sia intervenuta a causa di eventi accaduti in un momento tale da consentirne la tempestiva comunicazione. Si rende noto, inoltre, che dal 17 Ottobre 1998 i voli vettore comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero, ai sensi

del regolamento CE n. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 diritti di prelievo, equivalenti a Euro 121.982,99 (al 30.06.98). La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dal D.Lgs. 206/05 e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo. L’Organizzatore, per i collegamenti aerei internazionali, si avvale anche di molti vettori extracomunitari, non vincolati alla sopracitata normativa.

21) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’Organizzatore è tenuto ad assistere il Consumatore nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale nel rispetto dei principi della diligenza professionale, con esclusivo riferimento agli obblighi posti a proprio carico dalla legge o dal contratto. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Consumatore per l’inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo. L’Organizzatore ed il Venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità, come risultanti dalla previsione di cui alla precedente clausola 19), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Consumatore, o quando è dipesa dal fatto di un terzo con modalità imprevedibili o inevitabili, nonché da caso fortuito o forza maggiore.

22) RECLAMI E DENUNCE - DECADENZA - PRESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 98, D.Lgs. 206/05, ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Consumatore senza ritardo, affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivo rimedio. A pena di decadenza, il Consumatore dovrà altresì sporgere reclamo mediante l’invio all’Organizzatore, entro e non oltre il 10° (decimo) giorno dal rientro nel luogo di partenza, di una raccomandata con ricevuta di ritorno. I diritti al risarcimento del danno alla persona e di quello diverso dal danno alla persona si prescrivono, rispettivamente, nel termine di tre anni (salvo il minor termine di cui all’art. 2951, cod. civ., per le prestazioni di trasporto) e di un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

23) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Il Consumatore che acquista un pacchetto turistico organizzato dall’Organizzatore diventa il diretto beneficiario di una Polizza Assicurativa Europ Assistance, inclusa nella quota di iscrizione, di cui di seguito viene riportato un estratto, e che prevede coperture di base per danni eventualmente riportati al bagaglio, per il caso in cui si renda necessaria al Consumatore una consulenza medica o per infortunio o malattia improvvisa. Si suggerisce, comunque, al Consumatore di stipulare, al momento della prenotazione, presso gli uffici dell’Organizzatore o del Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, da infortunio e da perdita di bagagli. È altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

24) FONDO DI GARANZIA

È istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, un Fondo Nazionale di Garanzia, cui il Consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 100, D.Lgs. 206/05, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

a) rimborso del prezzo versato;

b) rimpatrio del Consumatore nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 100, n. 5, D.Lgs 206/05.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, o di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono disciplinati dagli artt. da 17 a 31 della “CCV”, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: n. 5, comma 1, 7, 9, 10, 12, 13, comma 1, 21 e 23. L’applicazione di dette clausole non comporta in ogni caso la configurazione dei relativi contratti di vendita come fattispecie di contratto di vendita di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) deve, pertanto, intendersi con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

AVERTENZA IMPORTANTE

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17, comma 1, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006.

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all'estero.

POLIZZE ASSICURATIVE

A - POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA Europ Assistance

Tutti i Consumatori che acquistano un pacchetto turistico organizzato dall'Organizzatore diventano i diretti beneficiari di una polizza assicurativa Europ Assistance inclusa nella quota gestione pratica, per le seguenti garanzie:

1 - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

Europ Assistance assicura il rimborso della penale di annullamento (esclusa la quota gestione pratica) addebitata all'Assicurato, fino a concorrenza di un massimale pari al 50% del valore del viaggio al netto della quota gestione pratica, quando il viaggio o la locazione prenotati vengono annullati per una delle seguenti cause purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- 1) malattia improvvisa e/o infortunio comportanti ricovero ospedaliero o decesso:
 - a) dell'Assicurato, del coniuge, del convivente, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato;
 - b) di eventuali accompagnatori, purché Assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso;
- 2) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito a incendio o a calamità naturale, per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
- 3) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturale, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato.

Esclusioni

Il rimborso è escluso in caso di:

- * Infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni;
- * Infortunio o malattia verificatosi anteriormente al momento della prenotazione;
- * Malattia che sia conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla prenotazione;
- * Stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
- * Malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche.

2 - ASSICURAZIONE BAGAGLIO

Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed effetti personali che l'Assicurato aveva con sé all'inizio del viaggio, inclusi gli abiti, e causati da furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria fino ad un massimale di Euro 500,00 per persona.

3 - RIMBORSO SPESE MEDICHE

A seguito di un infortunio o malattia improvvisa, Europ Assistance rimborsa le Spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che l'Assicurato deve sostenere per cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio per i seguenti massimali:
Estero: Euro 4.000,00 - Italia: Euro 500,00

Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di Euro 35,00 per ogni Assicurato.

4 - ASSISTENZA SANITARIA

- * Consulenza medica
- * Invio di un medico in casi di urgenza
- * Segnalazione di un medico specialista all'estero
- * Rientro sanitario
- * Trasporto salma
- * Rientro con un familiare
- * Rientro degli altri assicurati
- * Viaggio di un familiare / Accompagnamento dei minori
- * Rientro del convalescente
- * Prolungamento del soggiorno
- * Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero
- * Interprete a disposizione all'estero
- * Anticipo spese di prima necessità
- * Rientro anticipato

Il testo delle garanzie e prestazioni è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di polizza che saranno consegnati a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi.

DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa al n. 02.5828.6916 e quindi, entro il primo giorno lavorativo successivo, inviare una denuncia scritta al numero di fax 02.5838.4575, fornendo il numero di Tessera, il Certificato medico e la Scheda di iscrizione al viaggio con le ricevute dei pagamenti.

B - POLIZZA ASSICURATIVA AD INTEGRAZIONE

Al momento della prenotazione del viaggio, è possibile richiedere l'emissione di una polizza integrativa che consente di ampliare le garanzie come di seguito specificato:

Pacchetto "A"

- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: assicura il costo totale del viaggio ed estende la copertura assicurativa alle rinunce al viaggio a seguito di malattia che non comporti ricovero ospedaliero. Franchigie e scoperti sono indicati nelle condizioni di polizza consultabili all'interno del sito www.igrandiviaggi.it.

- ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO: assicura la parte di viaggio non usufruita in seguito a rientro sanitario, rientro anticipato o dirottamento dell'aereo per atti di pirateria.

Il Costo della polizza integrativa Annullamento/Rifacimento è indicato nella seguente tabella:

VALORE DEL VIAGGIO	PREMIO A PERSONA	DI CUI IMPOSTE
Fino a € 250,00	€ 10,00	€ 1,75
Da € 250,01 a € 500,00	€ 19,00	€ 3,33
Da € 500,01 a € 750,00	€ 28,00	€ 4,91
Da € 750,01 a € 1.000,00	€ 36,00	€ 6,31
Da € 1000,01 a € 1.500,00	€ 55,00	€ 9,64
Da € 1.500,01 a € 2.300,00	€ 83,00	€ 14,55
Da € 2.300,01 a € 3.100,00	€ 110,00	€ 19,28
Da € 3.100,01 a € 5.200,00	€ 135,00	€ 23,66
Da € 5.200,01 a € 6.200,00	€ 180,00	€ 31,55
Da € 6.200,01 a € 7.500,00	€ 220,00	€ 38,56

Il massimale non potrà comunque superare Euro 7.500,00 per Assicurato.

Pacchetto "B"

- ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE:

MASSIMALE	PREMIO A PERSONA	DI CUI IMPOSTE
€ 25.000,00	€ 30,00	€ 0,73
€ 50.000,00	€ 50,00	€ 1,22

Il testo delle garanzie è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono elencati nelle condizioni di polizza che saranno consegnate a tutti i partecipanti ai viaggi.

Le condizioni di Polizza sono disponibili sul sito www.igrandiviaggi.it.